

## RAVVEDIMENTO OPEROSO LEGGE 19 DICEMBRE 2019 n. 157

In caso di omesso, insufficiente versamento dell'IMU, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte calcolate come indicato:

GIORNI DI RITARDO DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO	SANZIONI PER OGNI GIORNO DI RITARDO
ENTRO 14 GIORNI	<b>0,10</b> % dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo
DAL 15° GIORNO FINO AL 30°GIORNO	<b>1,50</b> % dell'imposta dovuta
DAL 31° GIORNO FINO AL 90°GIORNO	<b>1,67</b> % dell'imposta dovuta
DOPO IL 90° GIORNO ED ENTRO 1 ANNO	<b>3,75</b> % dell'imposta dovuta
<u>ENTRO 2 ANNI</u>	<b>4,29</b> % dell'imposta dovuta
<u>OLTRE 2 ANNI</u>	<b>5,00</b> % dell'imposta dovuta

Il contribuente oltre all'imposta dovuta ed alla sanzione ridotta deve corrispondere gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento:

### TASSO DI INTERESSE

DAL 01/01/2015 al 31/12/2015	0,50 %
DAL 01/01/2016 al 31/12/2016	0,20 %
DAL 01/01/2017 al 31/12/2017	0,10 %
DAL 01/01/2018 al 31/12/2018	0,30 %
DAL 01/01/2019 al 31/12/2019	0,80 %
DAL 01/01/2020 al 31/12/2020	0,05 %
DAL 01/01/2021 al 31/12/2021	0,01 %
DAL 01/01/2022 al 31/12/2022	1,25 %
DAL 01/01/2023 al 31/12/2023	5,00 %
DAL 01/01/2024 al 31/12/2024	2,50 %

E' necessario comunicare l'avvenuto versamento tramite ravvedimento operoso all'ufficio mediante apposito modello.

Non è piu' possibile effettuare il ravvedimento se la violazione sia già stata contestata tramite attività di accertamento o nel caso in cui siano iniziate attività di verifica da parte dell'ufficio delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. In tal caso la sanzione amministrativa applicata è pari al **30% per cento dell'imposta dovuta**.